

REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DELLE AREE VERDI ATTREZZATE A PIC-NIC E DELL'AREA PER LA SOSTA TEMPORANEA DI CAMPER, CARAVAN E AUTOCARAVAN

TITOLO I

Art. 1 - PREMESSA

Il presente regolamento disciplina la gestione e l'uso delle aree verdi attrezzate comunali, in particolare le aree verdi attrezzate con zone pic-nic (Pre de Cecio) e quelle attrezzate alla sosta temporanea di camper, caravan e autocaravan (Ruoia), risultanti nella planimetria allegata al presente Regolamento.

TITOLO II

USO DELLE ATTREZZATURE PER IL PIC NIC (PRE DE CECIO)

Art. 2 - DEFINIZIONE

E' individuata in Cimolais, in località Pre de Cecio, un'area con attrezzature per pic-nic (tavoli, giochi, barbecue, fontane per acqua potabile, illuminazione pubblica) a pagamento nel periodo indicato all'art. 15, quale contributo per la pulizia e la manutenzione della stessa, per lo smaltimento dei rifiuti, per l'illuminazione pubblica.

Art. 3 - MODALITA' UTILIZZO

Il pagamento per l'utilizzo del tavolo e dei servizi connessi deve essere effettuato previo accertamento che il tavolo da occupare sia libero. Il talloncino di riscontro dovrà essere esposto sul tavolo occupato ed esibito al personale incaricato alla sorveglianza.

Art. 4 - DIVIETI (Area Pic-Nic) Nelle aree verdi, appositamente indicate, vigono i seguenti divieti:

1. Abbandonare o gettare qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei cestini di raccolta o dai bidoni appositamente installati;
2. Sedersi sui tavoli e sulle staccionate di protezione;
3. L'uso di giochi alle persone adulte;
4. L'accesso a qualsiasi tipo di veicolo all'interno delle aree adibite a pic-nic;
5. Installare tende per il camping o effettuare qualsiasi tipo di campeggio;
6. Divellere, estirpare, asportare e distruggere le radici, i tuberi, i rizomi, i bulbi, i frutti ed i semi delle piante o parti di esse nonché di commercializzare od offrire in vendita le stesse;
7. Produrre rumori molesti in modo particolare dalle ore 22,00 alle ore 7,00 del mattino e dalle ore 13,00 alle ore 15,00 o tenere radio, televisori o diffusori accesi ad alto volume o comunque ad un volume che possa disturbare il vicino più immediato;
8. Accendere fuochi all'infuori degli spazi appositi per barbecue se non in maniera controllata con l'utilizzo di barbecue di piccole dimensioni, curando in ogni caso che non si disperdano tizzoni o altro materiale atto a provocare incendi;
9. Lasciare animali domestici incustoditi e/o senza guinzaglio. I detentori hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni dei loro animali;
10. L'utilizzo dell'acqua potabile per impieghi diversi da quelli alimentari ed igienico-sanitari;
11. La monopolizzazione del territorio;
12. L'utilizzo di generatori di corrente, anche "silenzianti".

TITOLO III

USO DELL'AREA PER LA SOSTA DI CAMPERS, CARAVAN ED AUTOCARAVAN (RUOIA)

Art. 5 - DEFINIZIONE

E' individuata in Cimolais, in località "Ruoia", un'area di sosta non custodita destinata a area temporanea per la sosta di camper, caravan ed autocaravan. Ai fini della definizione di sosta, si richiama esplicitamente quanto previsto dall'art. 185 del Codice della Strada.

L'area può essere utilizzata esclusivamente per il parcheggio temporaneo dei mezzi sopra indicati e pertanto è escluso il parcheggio di tende, carrelli-tenda o quanto altro non compreso nella categoria ammessa. I termini camper, caravan ed autocaravan ai fini del presente regolamento sono considerati sinonimi.

Devono essere rispettate tutte le indicazioni specifiche riportate nei cartelli posti nell'area e nel presente Regolamento.

La sosta è permessa per un periodo massimo di 48 ore, nell'arco di 7 giorni consecutivi, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

E' vietato il campeggio con qualsiasi modalità.

Art. 6 - SERVIZI

L'area è attrezzata con numero 16 (sedici) stalli muniti di:

- illuminazione notturna
- allacciamento alla rete elettrica
- fontane con acqua potabile
- scarico per acque reflue.

Art. 7 - PRESCRIZIONI

Ogni soggetto che utilizza l'area adibita a sosta di caravan e autocaravan è tenuto ad osservare un comportamento decoroso e rispettoso delle persone, dell'ambiente e delle cose altrui.

I mezzi per i quali è consentito l'accesso vanno disposti negli spazi delineati (stalli) in modo che non intralcino le manovre altrui o l'uso degli impianti disponibili

Art. 8 – DIVIETI (Area Camper)

A garanzia di conformità del comportamento di cui all'art. precedente è vietato:

1. Abbandonare o gettare qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei cestini di raccolta o dai bidoni appositamente installati;
2. Divellere, estirpare, asportare e distruggere le radici, i tuberi, i rizomi, i bulbi, i frutti ed i semi delle piante o parti di esse nonché di commercializzare od offrire in vendita le stesse;
3. Produrre rumori molesti in modo particolare dalle ore 22,00 alle ore 7,00 del mattino e dalle ore 13,00 alle ore 15,00 o tenere radio, televisori o diffusori accesi ad alto volume o comunque ad un volume che possa disturbare il vicino più immediato;
4. Accendere fuochi all'infuori degli spazi appositi per barbecue se non in maniera controllata (barbecue di piccole dimensioni) all'interno dello stallo di pertinenza, curando in ogni caso che non si disperdano tizzoni o altro materiale atto a provocare incendi, evitando altresì di recare disturbo agli altri fruitori dell'area;
5. L'utilizzo dell'acqua potabile per impieghi diversi da quelli alimentari ed igienico-sanitari;
6. La monopolizzazione del territorio;
7. L'utilizzo di generatori di corrente, anche "silenzianti";
8. Lasciare animali domestici incustoditi, liberi di disturbare gli altri frequentatori e di imbrattare con residui organici sia le aree di sosta sia le strade del posteggio. I detentori hanno l'obbligo di raccogliere

- i bisogni dei loro animali;
9. Lo scarico dei WC chimici al di fuori dell'apposita griglia di raccolta;
 10. Lo scarico delle acque reflue (nere e bianche) sul suolo;
 11. L'utilizzo dell'acqua potabile per impieghi diversi da quelli alimentari ed igienico-sanitari, quali ad esempio, il lavaggio dei mezzi di trasporto;
 12. La monopolizzazione del territorio;
 13. L'assunzione di qualsiasi atteggiamento che crei o simuli una situazione di campeggio se non il posizionamento del mezzo, l'apertura di scalette, finestrini, ed il posizionamento di tavolini e sedie all'interno dello stallo in uso, sempre e comunque nel limite temporale della durata massima di ore 48.

Art. 9 - TARIFFE

Le tariffe sono esposte all'ingresso in modo ben visibile agli utilizzatori.

Il pagamento della tariffa giornaliera permette l'utilizzo di uno spazio per 24 ore dall'ora di arrivo sino alla stessa ora del giorno successivo.

L'ora di arrivo dovrà essere indicata sul talloncino predisposto per il pagamento e la busta contenente l'importo da versare da depositare presso l'apposita cassetta ubicata all'entrata dell'area.

Il pagamento della tariffa giornaliera o bi-giornaliera dovrà essere effettuato in via anticipata, tramite l'inserimento della/e quota/e giornaliera/e nelle apposite buste raccogliatrici depositate presso l'area.

Art. 10 - ACQUE REFLUE

L'operazione di scarico delle acque reflue va eseguita nel rispetto delle più elementari norme igieniche e della buona educazione:

- posizionare il mezzo in modo che il tubo di scarico venga a trovarsi esattamente al centro della apposita griglia/bocchettone di raccolta/scarico
- spegnere il motore del mezzo
- aprire la saracinesca di scarico
- a scarico ultimato spostare il mezzo nell'apposito stallo
- pulire la griglia ed eliminare eventuali residui cartacei o di altro genere
- usare i prescritti liquidi per WC chimici in quantità adeguata a sciogliere i residui organici e, soprattutto, ad eliminare qualsiasi odore che da essi derivino.

Non è consentito a coloro che non intendano stazionare nell'area l'uso dei servizi di scarico dei WC chimici e dello scarico delle acque reflue.

Art. 11 - ACQUA POTABILE

Evitare ogni forma di spreco nell'utilizzo dell'acqua potabile. E' fatto divieto di usare l'acqua per usi impropri. La quantità d'acqua che si può prelevare è proporzionale alla capacità dei serbatoi del mezzo parcheggiato. E' fatto divieto di usare l'acqua per lavare i camper o per altri usi diversi da quello di carico di acqua nel serbatoio.

Art. 12 - ALLACCIAMENTO ELETTRICO

L'allacciamento elettrico alle prese di corrente delle colonnine degli stalli è compreso nella quota giornaliera di pagamento dell'area.

TITOLO IV ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 13 - RESPONSABILITA'

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità a danni o furti subiti dagli utenti, nelle aree verdi attrezzate e nell'area per la sosta temporanea per camper, caravan e autocaravan.

Art. 14 - UTILIZZO

Le aree attrezzate, dopo l'uso, dovranno essere lasciate pulite ed in ordine.

L'utilizzo dei servizi igienici deve avvenire senza danneggiamenti dei medesimi e mantenendone la pulizia.

Art. 15 – APPROVAZIONE TARIFFE E PERIODO

Le tariffe per i suddetti servizi vengono fissate con apposito atto degli organi competenti. Il periodo di applicazione delle tariffe per le aree è stabilito nel seguente modo: *tutti i giorni dal 1° aprile al 31 ottobre*.

Art. 16 - RACCOLTA RIFIUTI

I rifiuti devono essere raccolti, nel rispetto della normativa vigente, in appositi sacchi e depositati ben chiusi nei raccoglitori ubicati nell'area.

Art. 17 - MODALITA PAGAMENTO

Le modalità di pagamento, indicate sugli appositi cartelli, sono le seguenti: prelevare il cartoncino numerato dall'apposito distributore; inserire l'importo da versare nella busta ed inserire la stessa nell'apposita cassetta. La matrice numerata dovrà essere esposta in modo ben visibile all'interno del veicolo sul parabrezza se riferito all'area di sosta caravan o posizionato negli appositi alloggiamenti sul tavolo occupato se riferito all'utilizzo dell'area pic-nic.

Eventuali esenzioni al pagamento saranno concesse su motivazioni specifiche (concomitanza di particolari manifestazioni o altro), previa richiesta al competente Ufficio comunale.

Art. 18 - RISARCIMENTI

In caso di danni agli impianti o alle attrezzature, l'utente che ha causato il danno è tenuto al risarcimento delle spese che dovranno essere sostenute per effettuare la riparazione del danno stesso.

Art. 19 - SANZIONI

La violazione ai divieti per i quali non è già espressamente prevista dalle particolari leggi in materia (Codice della Strada, Leggi Forestali, Tutela Ambientale, etc.) del presente Regolamento comporta una sanzione da Euro 15,00 (Euro quindici/00) ad Euro 45,00 (Euro quarantacinque/00).

IL mancato pagamento della quota dovuta, comporta, oltre all'importo della quota da corrispondere, la sanzione amministrativa pari ad Euro 15,00 (Euro quindici/00) ad Euro 60,00 (sessanta/00).

Art. 20 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore con la sua pubblicazione all'albo pretorio on line.